

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI PER LE ESIGENZE DELL’ISTITUTO DI
SCIENZE POLARI DEL CNR NELL’AMBITO DEL FUNZIONAMENTO E SUPPORTO
BASE ARTICA ITALIANA "DIRIGIBILE ITALIA" - ISOLE SVALBARD
(NORVEGIA) - CIG B31C9A6C58**

TRA

L’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (in seguito “Ente”), con sede in via Torino 155 -
Venezia, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006, rappresentato ai
fini del presente atto dal Direttore f.f. Dott. Sclavo Mauro,
domiciliato per la carica presso la sede, munito degli occorrenti
poteri in forza del provvedimento della Presidente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche n. 71/2024, prot. 143018/2024 del
30/04/2024 domicilio digitale PEC: protocollo.isp@pec.cnr.it

E

L’operatore economico (completare) (in seguito “Contraente”),
con sede legale in (completare indirizzo), C.F. XXXXXXXXXXXX e
P.IVA XXXXXXXXXXXX, rappresentato ai fini del presente atto dal
Sig. (completare), domiciliato per la carica presso la sede
legale, nella sua qualità di (completare), C.F. (completare),
domicilio digitale PEC: ...

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot.
[COMPLETARE], l’Ente ha disposto di avviare una gara con
procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera e) del

D.lgs 36/2023 (in seguito "Codice") per l'affidamento del servizio

di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta del minor prezzo.

2) Il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio Prot. [COMPLETARE] ha comunicato la proposta di aggiudicazione (CIG B31C9A6C58 in favore del Contraente, per l'importo contrattuale di € [COMPLETARE] oltre IVA.

3) Con provvedimento [COMPLETARE] l'Ente ha disposto l'aggiudicazione inerente l'appalto di servizi di cui trattasi in favore del Contraente;

4) Con provvedimento [COMPLETARE] l'Ente ha disposto l'efficacia della predetta aggiudicazione;

5) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'Art. 117 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva [COMPLETARE] di € [COMPLETARE] (euro XXXXXXXX), mediante cauzione/fideiussione agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte

inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle del servizio integrato di movimentazione materiali consistente l'esecuzione di trasporti su gomma, via corriere, via aerea e via mare, in ambito nazionale ed internazionale, di materiali necessari all'attuazione delle campagne artiche, ivi incluse tutte le operazioni di import/export e le prestazioni accessorie direttamente collegate ai servizi sopra indicati.

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.

ART. 3 - FORMA, IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO - QUINTO

D'OBBLIGO

L'appalto sarà eseguito a fronte di Ordini di servizio e remunerato con sistemi "a rimborso" e "a misura".

L'importo massimo presunto del contratto, per l'intera durata dello stesso, ammonta a € _____,
(_____ /) - IVA esclusa, compreso quanto dovuto a

titolo di rimborso ai sensi del successivo art. 3.2 ed è

determinato come segue:

3.1 - Parte a misura

Le prestazioni sottoindicate verranno remunerate come segue:

- spedizioni aeree di cui all'art. 3 delle Specifiche

Tecniche: secondo le Tariffe IATA al chilogrammo, al netto del

ribasso percentuale del _____ % offerto in sede di gara; per

spedizioni aeree di campioni a temperatura controllata sotto

il limite di -20°C e fino a -80°C, affidate a società

specializzate, sarà rimborsata la spesa sostenuta comprovata

da valida documentazione contabile, maggiorata del 5%.

- Spedizioni via corriere di cui all'art.4 delle Specifiche

Tecniche: secondo i valori unitari di costo riportati nelle

Tabelle B e C delle Specifiche Tecniche al netto del ribasso

percentuale del _____ % offerto in sede di gara.

- Trasporti stradali di cui all'art. 5 delle Specifiche

Tecniche: secondo i valori indicativi di riferimento dei costi

di esercizio dell'impresa italiana di autotrasporto di merci per

conto di terzi aggiornati a GIUGNO 2024, reperibile

all'indirizzo internet:

<https://www.mit.gov.it/documentazione/valori-indicativi-di->

[riferimento-dei-costi-di-esercizio-dellimpresa-italiana-di-3](https://www.mit.gov.it/documentazione/valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di-esercizio-dellimpresa-italiana-di-3) al

netto del ribasso unico percentuale del _____ % offerto in sede

di gara, maggiorati del 20% se trattasi di trasporti refrigerati:

detti prezzi si intendono comprensivi di ogni onere necessario

all'esecuzione dei servizi di trasporto, inclusi pedaggi

autostradali e viari, e spese per presa, carico e passaggio.

3.2 - Parte a rimborso

Le prestazioni sottoindicate verranno rimborsate come segue:

- Movimentazioni via mare di cui all'art. 6 delle

Specifiche Tecniche: costo effettivo sostenuto, documentato da

idonea documentazione, maggiorato della percentuale del _____ %

offerta in sede di gara.

- prestazioni professionali per le operazioni di

import/export di cui all'art. 7 delle Specifiche Tecniche: al

costo.

Ulteriori prestazioni accessorie non contemplate nelle

Specifiche Tecniche, saranno compensate sulla base di preventivi

che saranno approvati di volta in volta, per ogni singola

necessità.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un

aumento od una diminuzione del servizio, e nel rispetto dei casi

stabiliti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,

l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi, secondo le modalità

definite dall'art. 22 del D.M. n. 49/2018, alle stesse

condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto;

al di là di questo limite l'Impresa ha diritto alla risoluzione

del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36

del 2023 e s.m.i.. In questo caso sarà pagato l'importo relativo

al servizio effettivamente svolto.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:

- Dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, con facoltà di recesso unilaterale da parte di ISP-CNR, senza oneri aggiuntivi per l'Ente, con preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicarsi all'Impresa. In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere per mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.

La prosecuzione delle attività per gli anni successivi al primo é subordinata all'assegnazione al CNR dei fondi Annuali dal

Ministero dell'Università e della Ricerca, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

La mancata esecutività del contratto per una o più annualità non sarà causa di risoluzione del contratto per nessuna delle Parti.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 comma 11 del codice. In tal caso l'IMPRESA è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

Il presente contratto potrà essere affidato per tre ulteriori periodi annuali a seguito di accordi espressamente pattuiti tra le Parti.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente le spese di bollo del presente contratto e dei relativi allegati. Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso, provvede alla stessa.

3) Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della

normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

4)Tracciabilità dei flussi finanziari

4.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

4.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 7 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Si applica, nei casi previsti dalla norma, l'art. 120, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ART. 8 - GARANZIE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

DELLE PRESTAZIONI

A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione definitiva per l'importo di € . , (dieci per cento dell'importo di cui all'art. 3)

nei modi stabiliti dal comma 7, dall'art. 117, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

La garanzia cessa il suo effetto e sarà svincolata previa autorizzazione del Responsabile del Progetto dopo l'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, che sarà rilasciato secondo le modalità definite dall'art. 25 del D.M. n. 49/2018.

ART. 9 - PENALI

1) In caso di ritardo nell'adempimento dei singoli servizi richiesti rispetto ai termini indicati dal RUP nei singoli "ordini di servizio", si applicherà una penale giornaliera del 2 (due) per cento del valore dell'ordine di servizio disatteso.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il

risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente.

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.

ART. 10 - SUBAPPALTO

1) Previa autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere

subappaltati, nella misura non superiore al 40% dell'importo

complessivo del contratto, alle condizioni e con i limiti e le

modalità previsti dalla normativa e/o nelle specifiche di gara.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 119, comma 11, il pagamento

delle attività effettuate da eventuali subappaltatori verrà

effettuato dall'impresa aggiudicataria, fermo restando per

quest'ultima l'obbligo di trasmettere al Responsabile del

Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate

relative ai pagamenti dalla stessa aggiudicataria dell'appalto

e corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione

delle ritenute di garanzia effettuate.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle

espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del Codice.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai

sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla

presente clausola comporta la risoluzione del contratto e

l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il

diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali

maggiori danni patiti.

ART. 12 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2)

del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione

a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di

cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 14 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha

diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata

A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento

dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;

- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;

- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;

- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;

- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto

l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

4) Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia liberatoria. Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3)La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1)Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2)Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3)Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa

che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI

1)Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2)Il presente contratto, che consta di XX pagine è soggetto all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.

3)Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore

(Nome e COGNOME)

(xxxxxx)